



ORGANO DI COORDINAMENTO  
R.S.A. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
*Segreteria Centrale*

---

## *Fondo Pensioni del Personale della Banca Nazionale del Lavoro*

Come noto, gli effetti del D. Leg.vo 252/2005 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” sono stati anticipati al 1° gennaio 2007.

Oltre alle innovazioni riguardanti la possibilità di conferire il Trattamento di Fine Rapporto **maturando** a forme di previdenza complementare, l’art. 11 del citato D. Leg.vo 252/2005 ha modificato – sempre con decorrenza 1/1/2007 - il regolamento che norma le anticipazioni sulla posizione individuale (c.d. zainetto):

1. all’iscritto è data la possibilità di ottenere in qualsiasi momento un’anticipazione fino al 75% dell’ammontare della posizione individuale maturata a fronte di spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2. decorsi 8 anni dall’iscrizione al Fondo, all’iscritto è data la possibilità di un’anticipazione fino al 75% dell’ammontare della posizione individuale maturata finalizzata a:
  - acquisto della prima casa per sé o per i figli
  - interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione;
3. decorsi 8 anni dall’iscrizione, un’anticipazione, fino al 30% della posizione individuale maturata, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dal Partecipante per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Ricordiamo inoltre le principali prestazioni riservate dal Fondo Pensioni BNL ai propri iscritti:

- **prestazioni di vecchiaia:** al raggiungimento dei requisiti di età previsti nel regime obbligatorio (attualmente, in via generale, 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) e almeno 5 anni di adesione al Fondo
- **prestazioni di anzianità:** al raggiungimento di un’età non più di dieci anni inferiore a quella prevista nel regime obbligatorio e con almeno 15 anni di appartenenza al Fondo.

# GLI ISCRITTI ALLE SEZIONI A E B AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO POSSONO SCEGLIERE TRA:

**RENDITE PENSIONISTICHE**, così articolate:

- una rendita rivalutabile vitalizia non reversibile;
- una rendita rivalutabile non reversibile comunque garantita a scelta dell'interessato per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia ;
- una rendita vitalizia rivalutabile reversibile a scelta degli interessati al 60, all'80 o al 100%. Al momento del pensionamento, l'iscritto può richiedere al Fondo l'erogazione di una rendita reversibile, **con una conseguente riduzione della rendita originaria. Il meccanismo della reversibilità e l'importo della stessa è uguale a quello delle pensioni INPS, vale a dire:**

60%	al coniuge
80%	al coniuge e un figlio
100%	al coniuge e due figli

Pertanto, i beneficiari possono essere, **ad esempio**:

il coniuge convivente;  
il coniuge, anche se legalmente separato;  
il coniuge separato "per colpa", solo se il Tribunale ha stabilito che ha diritto agli alimenti;

i figli che alla data della morte del pensionato siano:  
*minori di 18 anni;*  
*studenti di scuola media superiore di età compresa fra i 18 ed i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;*  
*studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;*  
*inabili di qualunque età, a carico del genitore.*

## **FORMA MISTA CAPITALE-RENDITA**

(articolata come sopra)

### **CAPITALE**

La liquidazione del capitale viene effettuata nei limiti imposti dalla legge **tempo per tempo vigente**. Attualmente la normativa prevede per i **"nuovi iscritti" la possibilità di ricevere il 50%** e per i **vecchi iscritti il 100% del montante maturato**.

# POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI PREMORIENZA ED INVALIDITÀ PERMANENTE.

E' stata sottoscritta con le compagnie assicurative Generali e Unipol una polizza finalizzata alla tutela dei rischi di premorienza ed invalidità permanente.

Al verificarsi dell'evento protetto, la polizza prevede l'erogazione di un capitale correlato all'età e all'anzianità di servizio dell'iscritto, capitale che viene determinato all'inizio di ciascuna annualità sulla base della Retribuzione Annuale Lorda (RAL) pensionabile e di coefficienti prestabiliti correlati all'età e all'anzianità di servizio.

## DESTINAZIONE DEL TFR IN CASO DI MORTE

In ottemperanza a quanto indicato dall'art. 2122 c.c., in caso di morte del prestatore d'opera le indennità di cui all'art. 2118 e 2120 devono essere corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve essere fatta in base al bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone suindicate, il TFR è attribuito secondo le norme della successione legittima .

E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

*Nella settimana entrante è programmato l'incontro con l'Azienda sul tema TFR e Fondo Pensioni così come previsto dal Decreto Legislativo 252/2005.*

02/02/2007

La Segreteria Centrale FABI BNL